

POLIZZA IMPIANTI PRODUTTIVI

Condizioni Generali di Assicurazione Impianti Produttivi

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

APPEZZAMENTO

Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato/richiesta di assicurazione, coltivato con il medesimo prodotto, all'interno dello stesso Comune.

ASSICURATO

Il soggetto - imprenditore agricolo - il cui interesse è protetto dall'assicurazione, socio del Contraente.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AZIENDA AGRICOLA

Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e/o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA

Il documento che riporta i risultati di perizia.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE/ RICHIESTA DI ASSICURAZIONE

L'applicazione alla Polizza Convenzione che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della qualità di socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia.

CONTRAENTE

Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

EMERGENZA

Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

DANNI PRECOCI

Danni verificatesi sui prodotti nel primo periodo di vegetazione entro le date stabilite nelle Condizioni Speciali di Assicurazione

FRANCHIGIA

Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

INDENNIZZO

L'importo dovuto dalla Società in caso di sinistro.

IRRIGAZIONE

Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l'intenzione di fornire la quantità d'acqua fisiologicamente necessaria alla coltura per una produzione ordinaria.

LIMITE DI INDENNIZZO

La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA

Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio delle produzioni assicurate ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma, fax o telefax.

| | |
|---|---|
| PARTITA | Porzione di terreno agricolo coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato in polizza con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali. Vale, laddove inserita nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la definizione in esse contenuta. |
| PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA (P.G.R.A.) | Decreto ministeriale che determina, per la copertura dei rischi agricoli, le avversità e le produzioni ammesse all'assicurazione agevolata sull'intero territorio nazionale (P.G.R.A.). |
| POLIZZA - CONVENZIONE | Il documento che prova l'assicurazione con cui la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati/richieste di assicurazione. |
| PREMIO | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| PRODOTTO | Le tipologie di colture assicurabili come indicate nel Piano Di Gestione dei Rischi in Agricoltura. |
| PRODUZIONE | Ogni singola tipologia di produzione vegetale assicurabile come indicato nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, coltivata e dichiarata all'interno dello stesso comune. |
| PRODUZIONE MEDIA ANNUA | La produzione degli ultimi tre anni precedenti o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni, scartando l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o se non disponibile, la stessa media di comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la produzione media provinciale o regionale predisposte dalla Regione territorialmente competente. |
| SEMINA | Operazione di spargimento di seme su terreno preparato per riceverlo. |
| SINISTRO | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| SOCIETA' | L'impresa assicuratrice. |
| SOGLIA | Limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura. |
| TRAPIANTO | Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla. |
| VARIETA' | Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. o selezioni speciali. |

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

**AVVERSITA' ATMOSFERICHE,
come di seguito nominate:
GRANDINE**

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni e forme variabili.

GELO - BRINA

Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sull'impianto arboreo assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

NEVE

Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sull'impianto arboreo assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

URAGANO

Tempesta molto forte con pioggia e vento che raggiunga almeno il 14° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km./h - 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sull'impianto arboreo assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

TROMBA D'ARIA

Vortice d'aria che si sviluppa tra una nube temporalesca ed il suolo.

ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo di riferimento che abbiano causato danni ai beni assicurati, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerato eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm riferita nell'arco di 1 ora.

FULMINE

Scarica elettrica di grandi dimensioni che si produce tra due corpi (tra nubi o tra una nube e il terreno) con elevata differenza di potenziale elettrico, accompagnata da una viva luce (lampo) e un forte fragore (tuono).

SICCITA'

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

DATI AGROMETEOROLOGICI:

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. In caso di assenza possono essere presi, come riferimento indicativo, dati relativi ad aree di estensione superiore a 10 kmq.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato/richesta di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ.

Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale per prodotto e Comune calcolata come da definizione produzione media annua.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione, devono essere iscritte nel relativo albo ed assicurate nei limiti produttivi stabiliti dal disciplinare stesso; le produzioni non devono eccedere gli eventuali limiti delle rese unitarie per ettaro fissate dalla vigente regolamentazione.

Dove previsto sul certificato/richesta di assicurazione, la garanzia è prestata con l'applicazione della soglia di accesso al risarcimento, con il limite minimo determinato nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune. Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano determinato sulla produzione assicurata, un danno maggiore dell'aliquota di soglia, a valore intero salvo i casi di mancato prodotto.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il superamento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato/richesta di assicurazione.

Art. 2 - Pagamento del premio - Decorrenza e scadenza della garanzia

Il premio, comprensivo delle imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato/richesta di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato/richesta di assicurazione decorre, semprechè si sia verificato quanto previsto dalle condizioni speciali:

- 1) per la grandine, vento forte, uragano e tromba d'aria dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica;
- 2) per gelo-brina, neve ed eccesso di pioggia, dalle ore 12,00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica;
- 3) per siccità dalle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

La garanzia termina il 31 dicembre di ogni anno; in caso di rinnovo della polizza già in essere, in deroga a quanto sopra previsto, la garanzia avverrà senza soluzione di continuità per tutte le garanzie prestate.

Per notifica si intende la comunicazione a cura dell'Agente o Intermediario alla Società con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), telegramma fax o telefax.

La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certificato/richesta di assicurazione.

La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il certificato/richesta di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, entro 8 giorni dalla notifica, per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza del quale l'assicurazione è inefficace fin dall'inizio.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto od anche prima se il prodotto è stato raccolto, salvo quanto previsto dalle condizioni speciali.

Art.3 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento e smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne;
- c) i danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- d) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa.
- e) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- f) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- g) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- h) danni causati da inondazione e alluvione;
- i) danni causati da incendio;
- j) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione o di condizionamento termico;
- k) danni conseguenti a fitopatie;
- l) danni dovuti a cause fisiologiche.
- m) danni dovuti ad eccesso di nutrienti nel terreno;

Art. 4 - Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purchè comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da eventi assicurati.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto dell'art. 8 *-Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro, mentre verrà comunque considerato ai fini del calcolo dell'eventuale soglia di accesso al risarcimento.

Art. 7 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando si verifichi in una partita assicurata o produzione assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, semprechè la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato/richiesta di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di comunicazione scritta della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia per ogni singola avversità prevista sul certificato/richiesta di assicurazione.

La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purchè non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'Assicurato con lettera raccomandata.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Agenzia della Società o all'Intermediario al quale è assegnato il certificato/richiesta di assicurazione entro tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;

- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dall'art. 11 -*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) Mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici assicurate degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni, nonché la documentazione atta a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d), e) del presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art.6 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*.

L'Assicurato, per sinistri che abbiano a verificarsi fino a venti giorni prima dell'epoca di maturazione di raccolta del prodotto, ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a 20 giorni prima dell'inizio della raccolta del prodotto per tutte le avversità atmosferiche ad eccezione dell'avversità Gelo-Brina, per la quale potranno essere trasformate in denunce "con richiesta di perizia" entro il 31 maggio.

Art. 9 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma o telefax alla Direzione della Società - Ramo Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto si intende risolto.

Art. 10 - Modalità per la rilevazione del danno e norme per la quantificazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di Geometra o di Perito Agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti.

La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme:

1. le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da eventi atmosferici avversi in garanzia devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
2. dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni causati da avversità atmosferiche assicurate come riportato all'art. 6 -*Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e quelle relative alla franchigia;
3. in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al punto 1 del presente articolo;
4. qualora il perito riscontrasse l'esigenza di scorporare la partita assicurata in più sottopartite, esse sono considerate a tutti gli effetti partite a se stanti.

Art. 11 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - ed il Contraente a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica certificata (PEC).

Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita denunciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.

Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, ferma comunque l'esecuzione dei lavori di buona agricoltura di cui alla lettera c) dell'art. 8, dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.

Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di provvedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito avente i requisiti di cui all'art. 10, secondo le norme previste per ciascuna garanzia.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia alla Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 12 - Mandato del perito

Il perito deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione;
- c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 11 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*,
- d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- e) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso;
- f) accertare nel caso di avversità le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- g) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell'Assicurato. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il bollettino di campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello - art. 13) - Perizia d'appello - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato/richiesta di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'Assicurato non si avvalessse del disposto dell'art. 13) la perizia diviene definitiva.

Copia del documento sarà consegnata o spedita al Consorzio entro tre giorni, escluso i festivi, successivi a quello della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o ricezione, il bollettino verrà inviato al domicilio dell'Assicurato, come sopra indicato.

In caso di visita effettuata prima della perizia al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà apposito documento o bollettino di Campagna che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso. In caso di mancata accettazione l'Assicurato può attivare la procedura d'appello di cui sopra.

Art. 13 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta il risultato della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tal fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito avente i requisiti previsti dall'art.10 ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Entro cinque giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo Perito. Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo esso dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo Perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate e non avere incarichi liquidativi da parte di altre compagnie nella provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 14 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 11 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 9 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Art. 15 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto all'art. 4 *-Rettifiche - Modifiche dell'Assicurazione*.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato o al Contraente nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno può produrre la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalle leggi italiane. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 19 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza convenzione assicurativa

La Società riconosce al Contraente la facoltà di porre in sede conciliativa e/o liberatoria vertenze sorte durante l'applicazione delle norme contrattuali da avviare a soluzione secondo equità e/o diritto, proponendo anche metodi e criteri.

Le parti si impegnano, entro il 2 febbraio ad incontrarsi per la definizione di eventuali pratiche che non abbiano avuto esito positivo.

Qualora il produttore agricolo, Socio del Contraente, dichiari espressamente ai sensi dell'art. 1891, 2° comma, la sua volontà in tal senso, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza Convenzione Assicurativa possono essere esercitati dal Contraente.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per accertare la puntuale diligenza negli adempimenti contrattuali.

In caso di mancato accordo sulla risarcibilità o sulla entità del danno, il Contraente ha facoltà di intervenire, con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 21 - Comunicazioni fra le Parti

Le comunicazioni fra le parti devono avvenire in forma scritta.